



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 200 del 25/05/2016**

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO NEL PROCEDIMENTO DI RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GREEN POWER SERVICE SRL DI VERGATO PER ANNULLAMENTO DETERMINA N. 335/2015 - INTEGRAZIONE ALL'INCARICO LEGALE E LIQUIDAZIONE

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 ;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

#### **PREMESSO CHE:**

- con determina n. 335 in data 03/07/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino utilizzato come campo di accoglienza per il sisma del maggio 2012;
- in data 29 luglio 2015 è stato notificato al Comune di Sant'Agostino, assunto al protocollo generale dell'ente con il n. 13682 del 30/07/2015, ricorso al TAR per l'Emilia Romagna sede di Bologna R.G. n. 669/2015, presentato da "GREEN POWER Service S.r.l." – P.IVA 02127311203 - con sede a Vergato (BO), via Minghetti n. 39, per l'annullamento previa sospensiva della determina n. 335/2015 e della lettera protocollo n. 12065 del 03/07/2015 relative all'aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di ripristino del Campo Sportivo da calcio di Sant'Agostino;

- con nota Prot. 13818 del 31/07/2015 il Responsabile del Settore V° LL.PP. ha evidenziato la necessità per il Comune di tutelare i propri interessi, costituendosi in giudizio per resistere al ricorso;
- con delibera n.78 in data 07/08/2015 la Giunta ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio contro tale ricorso demandando a successivi atti dirigenziali l'assunzione dell'impegno di spesa e il conferimento dell'incarico legale;

DATO ATTO dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, nella fattispecie trattasi di un incarico fiduciario riferito ad una singola prestazione che consente di prescindere dalla procedura di affidamento ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO inoltre che sulla base dell'art. 6 c. 1 del regolamento comunale per la disciplina del conferimento di incarichi esterni, il responsabile di settore ha conferito l'incarico in via diretta, previa valutazione di tre preventivi di professionisti specializzati in materia di diritto amministrativo e di contrattualistica pubblica, senza l'esperimento della procedura in caso di necessità affidando l'incarico per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Settore V° LL.PP. n.374 del 11/08/2015 con la quale si è proceduto all'affidamento dell'incarico legale per patrocinio e tutela legale in giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna in Primo grado, R.G. n. 669/2015, relativamente alle fasi preliminari ed alla fase cautelare allo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura per l'importo di € 2.000,00, oltre 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 2.791,36, risultando essere l'offerta più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

TENUTO CONTO dell'incertezza del giudizio al ricorso in oggetto, non essendo la parcella legale determinabile in assoluto a priori in quanto costituita dalla sommatoria dei costi dei singoli atti endoprocessuali, si è ritenuto procedere all'impegno della spesa certa relativa alle prime fasi, tenendo conto della possibile integrazione della somma in funzione del tipo di giudizio senza che ciò costituisca debito fuori bilancio;

VISTO il disciplinare di affidamento d'incarico di patrocinio e assistenza legale inerente il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna promosso da Green Power Service srl di Vergato, Reg. n. 546 del 03/09/2015;

PRESO ATTO del provvedimento cautelare del TAR per l'Emilia Romagna pronunciato nella Camera di Consiglio del 10/09/2015 e depositato con Ordinanza n.301/2015 del 11/09/2015, dal quale risulta respinta l'istanza di ricorso;

CONSIDERATO che a conclusione della difesa in giudizio per la fase preliminare e cautelare si è proceduto con Determina del Responsabile del V° LL.PP. n.441 del 23/09/2015 alla liquidazione della parcella legale per l'incarico affidato allo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura, per l'importo di € 2.000,00, oltre 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 2.791,36;

VISTO che in data 17/12/2015 è stata convocata l'udienza di merito per la vertenza dinnanzi al TAR Emilia Romagna dove la causa in oggetto è stata discussa e trattenuta in decisione dal tribunale;

PRESO ATTO che il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso con Sentenza N.217/2016 depositata in data 22/02/2016, concludendo quindi la fase decisoria del ricorso;

RITENUTO in funzione delle prestazioni professionali svolte dallo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura per la difesa in giudizio del ricorso al TAR Emilia Romagna in primo grado R.G. n. 669/2015, di dover integrare necessariamente l'incarico relativamente alla fase decisoria non compresa nell'affidamento, in quanto eventualità soggetta all'incertezza del giudizio, e che la somma dovuta quale corrispettivo professionale risulta essere dell'importo di € 1.300,00 oltre il 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.814,38, come indicato nel preventivo di spesa assunto agli atti con Prot. 14151 del 05/08/2015;

CONSIDERATO che rispetto alla previsione iniziale dell'impegno di spesa lo scostamento dell'integrazione di complessivi € 1.814,35 è di entità tale da non comportare una formazione di debito fuori bilancio;

DATO ATTO che la somma necessaria ad integrare il compenso professionale per la fase decisoria del ricorso in oggetto per complessivi € 1.814,38 trova copertura economica sul Capitolo 10106372 "Spese liti e arbitraggi – LL.PP." che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, si ritiene di impegnare il suddetto importo a favore dello Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura, quale integrazione della fase decisoria all'incarico di patrocinio ed assistenza legale nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna R.G. n. 669/2015;

RITENUTO quindi di poter liquidare, in base alle competenze professionali svolte dall'Avv. Federico Ventura, la parcella legale relativa alla fase decisoria del ricorso al TAR Emilia Romagna sede di Bologna R.G. n. 669/2015;

VISTA la fattura elettronica 11E/2016 del 23/05/2016 emessa dallo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura, con sede a Bologna in Via Caprarie n.7, per la fase decisoria relativa all'assistenza legale nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna R.G. n. 669/2015, promosso da "GREEN POWER Service S.r.l." dell'importo di € 1.300,00 oltre 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.814,38;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

## **D E T E R M I N A**

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI INTEGRARE l'incarico di patrocinio ed assistenza legale nel ricorso al TAR Emilia Romagna in Primo grado R.G. n. 669/2015, allo Studio Legale all'Avv. Federico Ventura, con sede a Bologna in Via Caprarie n.7 per le prestazioni professionali relative alla fase decisoria del ricorso in oggetto dell'importo di € 1.300,00 oltre il 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.814,38, senza che ciò costituisca un debito fuori bilancio;
3. DI IMPEGNARE a tale scopo la somma di € 1.300,00 oltre 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.814,38, sul Capitolo 10106372 "Spese liti e arbitraggi – LL.PP." del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 11E/2016 del 23/05/2016 emessa dallo Studio Legale dell'Avv. Federico Ventura, con sede a Bologna in Via Caprarie n.7, per la fase decisoria relativa all'assistenza legale nel giudizio innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna R.G. n. 669/2015, promosso da "GREEN POWER Service S.r.l." dell'importo di € 1.300,00 oltre 10% di spese generali, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.814,38, sul Capitolo 101060372 "Spese liti e arbitraggi – LL.PP." contestualmente all'impegno di spesa;
5. DI DARE ATTO che come previsto dall'AVCP con determina n. 4/2011 – par. 4.3 - sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale, pertanto la presente integrazione d'incarico non è soggetta all'acquisizione del codice CIG;
6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 1814,38

S. Agostino, lì 27/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO